

Deliberazione di Consiglio

Seduta del 14 luglio 2021 n. 41

Oggetto: DIREZIONE PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA - VARIANTE N. 39 AL PI AVENTE PER OGGETTO " REGOLE, MISURE APPLICATIVE ED ORGANIZZATIVE PER LA DETERMINAZIONE DEI CREDITI EDILIZI, CRITERI ATTUATIVI E MODALITÀ OPERATIVE PER ATTRIBUIRE I CREDITI EDILIZI DA RINATURALIZZAZIONE E SCHEMI E CONTENUTI DEL REGISTRO DEI CREDITI EDILIZI" IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2017, N. 14, ARTICOLO 4, COMMA 2, LETTERA D) E DELLA LEGGE REGIONALE 4 APRILE 2019, N. 14, ARTICOLO 4 COMMA 1. ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. 11/2004

L'anno 2021 il giorno 14 del mese di Luglio convocato nelle forme di legge si è riunito il Consiglio comunale, in modalità mista con presenza limitata in Sala Gozzi di Palazzo Barbieri e in videoconferenza, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica

Presiede: LEONARDO FERRARI

Partecipa: CORRADO GRIMALDI (SEGRETARIO GENERALE)

Risultano presenti e assenti i consiglieri come dal seguente prospetto

SBOARINA FEDERICO	Presente	LAPERNA THOMAS	Presente
ADAMI MARIA FIORE	Presente	LESO ANNA	Presente
BACCIGA ANDREA	Presente	MASCHIO CIRO	Assente
BENINI FEDERICO	Presente	MELONI PAOLO	Assente
BERTUCCO MICHELE	Presente	PACI MASSIMO	Presente
BISINELLA PATRIZIA	Assente	PADOVANI CARLA	Presente
BOCCHI LAURA	Presente	PADOVANI GIANMARCO	Presente
BONATO MAURO	Presente	PERBELLINI DANIELE	Presente
BOZZA ALBERTO	Assente	ROSSI PAOLO	Presente
BRESSAN PAOLA	Presente	RUSSO ROSARIO	Presente
COMENCINI VITO	Presente	SESSO NICOLÒ	Presente
DE MARZI MATTEO	Presente	SIMEONI ROBERTO	Presente
DRUDI DANIELA	Assente	TOSI FLAVIO	Assente
FERRARI LEONARDO	Presente	VALLANI STEFANO	Assente
FERRARI TOMMASO	Presente	VANZETTO MARTA	Assente
GENNARI ALESSANDRO	Presente	VELARDI ANDREA	Presente
GRASSI ANNA	Assente	ZANDOMENEGHI MARCO	Presente
GUARDINI ENRICO	Presente	ZELGER ALBERTO	Presente
LA PAGLIA ELISA	Assente		

e pertanto risultano presenti 27 e assenti 10 per un totale di 37 componenti del Consiglio.

ILLUSTRAZIONE PROP. N. 94

Interviene l'Assessore I. Segala:

“Premesso che:

- L'Art. 4 - Crediti edilizi da rinaturalizzazione della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 (BUR n. 32/2019) Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio' ha stabilito:

“...1. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con il provvedimento di cui alla lettera d), del comma 2, dell'[articolo 4](#), della [legge regionale 6 giugno 2017, n. 14](#), detta una specifica disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione, prevedendo in particolare:

a) i criteri attuativi e le modalità operative da osservarsi per attribuire agli interventi demolitori, in relazione alla specificità del manufatto interessato, crediti edilizi da rinaturalizzazione, espressi in termini di volumetria o superficie, eventualmente differenziabili in relazione alle possibili destinazioni d'uso;

b) le modalità applicative e i termini da osservarsi per l'iscrizione dei crediti edilizi da rinaturalizzazione in apposita sezione del Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED) di cui alla lettera e), del comma 5, dell'[articolo 17](#), della [legge regionale 23 aprile 2004, n. 11](#), nonché le modalità e i termini per la cancellazione;

c) le modalità per accertare il completamento dell'intervento demolitorio e la rinaturalizzazione;

d) i criteri operativi da osservare da parte dei comuni per la cessione sul mercato di crediti edilizi da rinaturalizzazione generati da immobili pubblici comunali, secondo quanto previsto dall'articolo 5.

2. Entro dodici mesi dall'adozione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, e successivamente con cadenza annuale, i comuni approvano, con la procedura di cui ai commi da 2 a 6 dell'[articolo 18](#), della [legge regionale 23 aprile 2004, n. 11](#)..., una variante al proprio strumento urbanistico finalizzata:

a) all'individuazione dei manufatti incongrui la cui demolizione sia di interesse pubblico, tenendo in considerazione il valore derivante alla comunità e al paesaggio dall'eliminazione dell'elemento detrattore, e attribuendo crediti edilizi da rinaturalizzazione sulla base dei seguenti parametri:

1) localizzazione, consistenza volumetrica o di superficie e destinazione d'uso del manufatto esistente;

2) costi di demolizione e di eventuale bonifica, nonché di rinaturalizzazione;

3) differenziazione del credito in funzione delle specifiche destinazioni d'uso e delle tipologie di aree o zone di successivo utilizzo;

b) alla definizione delle condizioni cui eventualmente subordinare gli interventi demolitori del singolo manufatto e gli interventi necessari per la rimozione dell'impermeabilizzazione del suolo e per la sua rinaturalizzazione;

c) all'individuazione delle eventuali aree riservate all'utilizzazione di crediti edilizi da rinaturalizzazione, ovvero delle aree nelle quali sono previsti indici di edificabilità differenziata in funzione del loro utilizzo.

3. Ai fini dell'individuazione dei manufatti incongrui di cui alla lettera a), del comma 2, i comuni pubblicano un avviso con il quale invitano gli aventi titolo a presentare, entro i successivi sessanta giorni, la richiesta di classificazione di manufatti incongrui. Alla richiesta va allegata una relazione che identifichi i beni per ubicazione, descrizione catastale e condizione attuale, con la quantificazione del volume o della superficie esistente, lo stato di proprietà secondo i registri immobiliari, nonché eventuali studi di fattibilità di interventi edificatori finalizzati all'utilizzo di crediti edilizi da rinaturalizzazione.

4. Salvi eventuali limiti più restrittivi fissati dai comuni, sui manufatti incongrui, individuati dalla variante allo strumento urbanistico di cui al comma 2, sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dalle lettere a) e b) del comma 1, dell'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

5. I crediti edilizi da rinaturalizzazione sono liberamente commerciabili ai sensi dell'articolo 2643, comma 2 bis, del codice civile.

6. Per quanto non diversamente disposto, si applica l'[articolo 36](#) della [legge regionale 23 aprile 2004, n. 11](#).

....

8. I comuni dotati di PAT che ancora non hanno provveduto all'istituzione del RECRED, e fino alla sua istituzione, non possono adottare varianti al piano degli interventi (PI) di cui all'[articolo 17](#), della [legge regionale 23 aprile 2004, n. 11](#), ad eccezione di quelle che si rendono necessarie per l'adeguamento obbligatorio a disposizioni di legge.”;

- La Giunta Regionale, con DGRV n. 263 del 02 marzo 2020 pubblicata sul BURV n. 30 del 10 marzo 2020, a seguito del parere espresso dalla Seconda Commissione consiliare, ha approvato le “Regole e misure applicative ed organizzative per la determinazione dei crediti edilizi. Criteri attuativi e modalità operative per attribuire i crediti edilizi da rinaturalizzazione” redatte in adempimento di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 14/2017 e dall'articolo 4, comma 1 della legge regionale n. 14/2019;

Rilevato che l'art. 5 - Riqualficazione edilizia ed ambientale – della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 (BUR n. 56/2017) Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio', prevede che, fermo restando il rispetto del dimensionamento del piano di assetto del territorio (PAT), il piano degli interventi (PI) di cui all'[articolo 12](#), comma 3, della [legge regionale 23 aprile 2004, n. 11](#), definisce le misure e gli interventi finalizzati al ripristino, al recupero e alla riqualficazione nelle aree occupate dalle opere incongrue e precisamente:

- la demolizione integrale di opere incongrue o di elementi di degrado nonché di manufatti ricadenti in aree a pericolosità idraulica e geologica, o nelle fasce di rispetto stradale, con ripristino del suolo naturale o seminaturale, fatti salvi eventuali vincoli o autorizzazioni;

- il recupero, la riqualficazione e la destinazione ad ogni tipo di uso compatibile con le caratteristiche urbanistiche ed ambientali del patrimonio edilizio esistente, mediante il miglioramento della qualità edilizia in relazione a tutti o ad una parte rilevante dei parametri seguenti:

- a) qualità architettonica e paesaggistica;
- b) qualità delle caratteristiche costruttive, dell'impiantistica e della tecnologia; efficientamento energetico e riduzione dell'inquinamento atmosferico;
- c) eliminazione o riduzione delle barriere architettoniche;
- d) incremento della sicurezza sotto il profilo, statico e antisismico, idraulico e geologico, garantendo nella trasformazione dell'area l'invarianza idraulica e valutando, ove necessario, il potenziamento idraulico.

La norma sopra citata prevede misure di agevolazione che possono comprendere il riconoscimento di crediti edilizi per il recupero di potenzialità edificatoria negli ambiti di urbanizzazione consolidata, premialità in termini volumetrici o di superficie e la riduzione del contributo di costruzione. Le demolizioni devono precedere l'eventuale delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse, salvo eccezioni motivate e prestazione di adeguate garanzie.

Il suolo ripristinato all'uso naturale o seminaturale, con utilizzazione delle agevolazioni, è assoggettato ad un vincolo di non edificazione, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese del beneficiario delle agevolazioni; il vincolo permane

fino all'approvazione di una specifica variante allo strumento urbanistico che non può essere adottata prima di dieci anni dalla trascrizione del vincolo;

Il comune di Verona, in attuazione dell'art. 5 della L.R. 14/2017 ha pubblicato un bando per la presentazione di manifestazioni d'interesse esteso anche ad alcune ipotesi previste dall'art. 5 della citata legge regionale;

Al fine di coordinare l'istruttoria delle predette manifestazioni d'interesse con la disciplina urbanistica vigente è necessario adottare il RECRED secondo i nuovi parametri individuati dalla DGRV n. 263 del 02 marzo 2020, consentendo così di determinare la quantità generata dagli interventi di demolizione delle opere incongrue e di rinaturalizzazione (Crediti edilizi in decollo) e il corrispondente valore di atterraggio diversificato in rapporto alla qualità delle diverse zone del territorio Comunale;

Ricordato che:

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 18/11/2010 si provvedeva ad adottare il primo registro dei crediti edilizi a norma dell'art. 17, comma 5. Lett. e) della L.R. 11/2004; con deliberazione n. 9 del 10 marzo 2011 veniva approvato;
- Con delibere di Consiglio Comunale rispettivamente nr 59 del 8.9.2011 e n. 91 del 23.12.2011 veniva adottato ed approvato il primo Piano degli Interventi esteso all'intero territorio comunale; nell'ambito di tale Piano veniva approvato il nuovo registro dei Crediti Edilizi e veniva altresì approvata specifica disciplina di attuazione agli articoli da 162 a 168 delle Norme Tecniche Operative;

Considerato che le disposizioni dettate dai citati art. 36 della L.R. 11/2004 e art. 5 della L.R. 14/2017 ora presentano sovrapposizioni che devono pertanto essere specificate. Si ritiene che l'art. 5 della L.R. 14/2017 abbia voluto meglio definire la disciplina dei crediti edilizi scaturenti da operazioni di demolizione di edifici incongrui e di elementi di degrado, e che pertanto solo a questi si applichino le disposizioni ivi dettate, che acquistano quindi valore integrativo, mentre si applichi a tutte le ipotesi di credito edilizio quanto voluto dall'art. 36 della L.R. 11/2004. In altri termini, e per maggior chiarezza, si ritiene che tutti i crediti edilizi siano liberamente commerciabili, debbano essere iscritti nel RECRED e trovino disciplina nel PI; ma solo i crediti edilizi derivanti da demolizione di opere incongrue ed elementi di degrado prevedano la demolizione integrale e rinaturalizzazione del suolo e la trascrizione del vincolo di non edificazione.

Ciò posto, nel comune di Verona per i crediti edilizi iscritti nel registro dei crediti edilizi istituito e confermato nel PI vigente, continua ad applicarsi la normativa prevista negli artt. da 162 a 168 delle vigenti NTO.

La recente L.R. 14/2019 "Veneto 2050" ha meglio chiarito i contorni dell'istituto in parola, in particolare con una maggior precisione lessicale. Intanto ha ritenuto di definire l'espressione unica "*manufatti incongrui*" sia le ipotesi di opere incongrue e che di elementi di degrado. Inoltre ha ritenuto di definire "*crediti edilizi da rinaturalizzazione*" quelli derivanti dalla demolizione di manufatti incongrui (cioè dalla demolizione di opere incongrue e di elementi di degrado, secondo la terminologia derivante dall'art. 36 della L.R. 11/2004 e dall'art. 5 della L.R. 14/2017). I crediti edilizi da rinaturalizzazione sono pertanto una sottocategoria dei crediti edilizi, e stanno a questi ultimi in rapporto di species a genus. Ben più importante però la novità sostanziale apportata all'istituto dalla L.R. 14/2019, ovvero la possibilità per i crediti edilizi da rinaturalizzazione di essere utilizzati nelle operazioni di cui agli artt. 6 e 7 di ampliamento e di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

Dato atto che il presente atto deliberativo è quindi finalizzato ad integrare il Registro dei Crediti Edilizi già vigente ed operante, mediante recepimento delle disposizioni dell'allegato A, DGR n. 263 del 02 marzo 2020, costituente a sua volta attuazione della

Legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, articolo 4, comma 2, lettera d) e della Legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 articolo 4 comma 1;

Dato atto infine che il Consiglio Comunale, con deliberazione 16 luglio 2020 n. 19 ha preso atto del Documento del Sindaco e che quest'ultimo, nella tabella allo stesso allegata, prevede espressamente tra i procedimenti da attuare l'integrazione del Registro dei Crediti Edilizi con quelli derivanti rinaturalizzazione ed eliminazione di opere incongrue;

Espletata la procedura concertazione e partecipazione di cui all'art. 5 della L.R. 11/2004 in data 24 giugno 2021;

Vista la richiesta di espressione dei pareri dei Consigli di Circoscrizione p.g. 196760 in data 11 giugno 2021;

Rilevato altresì che l'approvazione dell'adeguamento del RECRED deve rispettare il procedimento previsto dall'art. 18, comma 8, della L.R. 11/2004 e succ. modificaz.;

Tutto ciò premesso,

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 4 maggio 2021 è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023 e la nota di aggiornamento del DUP 2021-2023;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 178 del 19 maggio 2021 è stato approvato il PEG 2021-2023.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa né minori entrate.

Richiamata la premessa quale parte integrante del presente provvedimento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, e precisamente:

- che in data 25/06/2021 il Dirigente della Direzione Pianificazione e Progettazione Urbanistica, proponente il provvedimento per la parte di propria competenza e il Dirigente della Direzione Amministrativo Gestione del Territorio - Autorità di Bacino, per la parte di propria competenza, hanno rispettivamente espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto".

Il Dirigente della Direzione

Pianificazione e Progettazione Urbanistica

f.to Arch. Arnaldo Toffali

Direzione Amministrativo

Gestione del Territorio - Autorità di Bacino

f.to Dottoressa Donatella Fragiaco

- che in data 25/06/2021 il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si dichiara la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione in oggetto".

DELIBERA

- 1) la premessa quale parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di adottare ai sensi della Legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, articolo 4, comma 2, lettera d) e della Legge regionale 4 aprile 2019, n. 14, articolo 4 comma 1, con la procedura prevista dall'art. 18 della L.R. 11/2004, la variante n. 39 al PI costituita dai seguenti elaborati:
 1. Relazione tecnica;
 2. *"Regole, misure applicative ed organizzative per la determinazione dei crediti edilizi, criteri attuativi e modalità operative per attribuire i crediti edilizi da rinaturalizzazione e schemi e contenuti del registro dei crediti edilizi"*;
 3. Registro elettronico dei crediti edilizi;
- 3) di dare atto che entro otto giorni dall'adozione, la presente variante sarà depositata a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito sarà data notizia mediante avviso pubblicato con le modalità di cui all'articolo 32 della legge n. 69 del 2009 e con ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il consiglio comunale deciderà sulle stesse ed approverà la variante. Copia integrale del piano approvato sarà trasmessa alla provincia e depositata presso la sede del comune per la libera consultazione. La variante diverrà efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell'albo pretorio del comune.
- 4) di dare atto che il dirigente della Direzione Pianificazione del territoriale provvederà, successivamente all'adozione del presente provvedimento, ad eseguire le formalità previste dall'art. 18 della L.R. n. 11/2004.

I Dirigenti delle Direzioni Pianificazione Territoriale e Amministrativo Gestione del Territorio Autorità di Bacino proponenti provvederanno all'esecuzione."

DIBATTITO E REPLICA PROP. N. 94

Interviene il Consigliere M. Bertucco che effettua anche la relazione di minoranza

Nessuna replica

DICHIARAZIONI DI VOTO PROP. N. 94

Interviene il Consigliere M. Bertucco

Il Presidente del Consiglio Leonardo Ferrari invita a procedere alla votazione palese della N. 94 - DIREZIONE PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA - VARIANTE N. 39 AL PI AVENTE PER OGGETTO 'REGOLE, MISURE APPLICATIVE ED ORGANIZZATIVE PER LA DETERMINAZIONE DEI CREDITI EDILIZI, CRITERI ATTUATIVI E MODALITA' OPERATIVE PER ATTRIBUIRE I CREDITI EDILIZI DA RINATURALIZZAZIONE E SCHEMI E CONTENUTI DEL REGISTRO DEI CREDITI EDILIZI' IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2017, N. 14, ARTICOLO 4, COMMA 2, LETTERA D) E DELLA LEGGE REGIONALE 4 APRILE 2019, N. 14, ARTICOLO 4 COMMA 1. ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. 11/2004

Si connettono all'aula i consiglieri: A. Grassi, C. Maschio
Si disconnette dall'aula il consigliere P. Rossi

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:

Presenti: 28

Non votanti: 0

Votanti: 28

Astenuti: 3

Favorevoli: 24

Contrari: 1

Presenti: n. 28

M. Adami, A. Bacciga, F. Benini, M. Bertucco, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, V. Comencini, M. De Marzi, T. Ferrari, L. Ferrari, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, C. Padovani, D. Perbellini, R. Russo, F. Sboarina, N. Sesso, R. Simeoni, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Assenti: n. 9

P. Bisinella, A. Bozza, D. Drudi, E. La Paglia, P. Meloni, P. Rossi, F. Tosi, S. Vallani, M. Vanzetto

Non Votanti: n. 0

NESSUN NON VOTANTE

Favorevoli: n. 24

M. Adami, A. Bacciga, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, V. Comencini, M. De Marzi, L. Ferrari, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, R. Russo, F. Sboarina, N. Sesso, R. Simeoni, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Contrari: n. 1

M. Bertucco

Astenuti: n. 3

F. Benini, T. Ferrari, C. Padovani

Il Presidente del Consiglio proclama l'esito della votazione, per effetto del quale

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione in oggetto.

IMMEDIATA ESEGUIBILITA' DELIBERAZIONE CONSILIARE

Il Presidente del Consiglio Leonardo Ferrari invita a procedere alla votazione palese della IMMEDIATA ESEGUIBILITA' D.C.C.

Si disconnettono dall'aula i consiglieri: A. Grassi, C. Maschio

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:

Presenti: 26

Non votanti: 0

Votanti: 26
Astenuti: 2
Favorevoli: 23
Contrari: 1

Presenti: n. 26

M. Adami, A. Bacciga, F. Benini, M. Bertucco, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, V. Comencini, M. De Marzi, T. Ferrari, L. Ferrari, A. Gennari, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, M. Paci, G. Padovani, C. Padovani, D. Perbellini, R. Russo, F. Sboarina, N. Sesso, R. Simeoni, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Assenti: n. 11

P. Bisinella, A. Bozza, D. Drudi, A. Grassi, E. La Paglia, C. Maschio, P. Meloni, P. Rossi, F. Tosi, S. Vallani, M. Vanzetto

Non Votanti: n. 0

NESSUN NON VOTANTE

Favorevoli: n. 23

M. Adami, A. Bacciga, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, V. Comencini, M. De Marzi, L. Ferrari, A. Gennari, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, M. Paci, G. Padovani, C. Padovani, D. Perbellini, R. Russo, F. Sboarina, N. Sesso, R. Simeoni, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Contrari: n. 1

M. Bertucco

Astenuti: n. 2

F. Benini, T. Ferrari

Proclamato l'esito della votazione, il Presidente del Consiglio Leonardo Ferrari dichiara approvata l'immediata eseguibilità

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

Firmato digitalmente da:
LEONARDO FERRARI

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente da:

CORRADO GRIMALDI